

DELIBERA N. 216/23/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ R.T.I RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 1
COMMA 31 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997 N. 249 PER
INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE IMPARTITO CON LA DELIBERA N.
312/22/CONS**

(CONT. 6/22/DSM - N°PROC. 2817/AV)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 luglio 2023 e nella sua prosecuzione del 27 luglio 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;



VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

CONSIDERATO che ai sensi della delibera n. 697/20/CONS, del 28 dicembre 2020, e nello specifico dell’Allegato B recante “Rateizzazione Istruzioni per gli operatori”, il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione può presentare all’Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell’istanza sono pubblicate sul sito www.agcom.it;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 299/22/CONS, del 3 agosto 2022, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022*”;

VISTA la delibera n. 312/22/CONS, del 7 settembre 2022, recante “*Ordine alla società RTI all’immediato riequilibrio dell’informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (“Tg4”, “Studio Aperto”, “Tg5” e “Tgcom24”)*”;

VISTA la delibera n. 321/22/CONS del 14 settembre 2022 recante “*Ottemperanza all’ordine impartito alla società R.T.I. – Reti Televisive Italiane S.p.a. con la delibera n. 312/22/Cons all’immediato riequilibrio dell’informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (Tg4, Studio Aperto, Tg5, Tgcom24)*”;

VISTA la nota del 14 settembre 2022, prot. n. 0265039, con la quale è stato specificato il margine di scostamento del 20% al fine di consentire alle emittenti di garantire la parità di trattamento dei soggetti politici all’interno dell’agenda di notizie della settimana;

VISTO l’art. 27, comma 14, della delibera n. 299/22/CONS a norma del quale “*L’Autorità verifica l’ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall’art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, [...]*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 6/22/DSM del 30 settembre 2022 recante “*Contestazione nei confronti della società R.T.I. ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dell’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 per inottemperanza all’ordine impartito con la delibera n. 312/22/CONS*”;

VISTA la nota prot. n. 0310939 del 28 ottobre 2022 con cui la società R.T.I. ha trasmesso la propria memoria difensiva e ha richiesto di essere sentita in audizione;

SENTITI i rappresentanti della società R.T.I. S.p.a. nel corso dell'audizione tenutasi in data 30 novembre 2022 presso la sede dell'Autorità;

VISTA l'ulteriore richiesta di informazioni alla Società ns. prot. n. 0052605 del 23 febbraio 2023;

VISTO il riscontro della Società alla predetta richiesta di informazioni (ns. prot. 0113111 del 27 aprile 2023);

VISTA la sentenza del 27 aprile 2023, n. 7240, con la quale il T.A.R. Lazio ha dichiarato illegittimo l'operato dell'Autorità per avere adottato l'ordine di riequilibrio senza considerare, accanto all'elemento meramente quantitativo costituito dal cd. "tempo di parola", anche gli altri parametri, più latamente qualitativi, anche con riferimento ai programmi di "approfondimento informativo";

CONSIDERATO che il Consiglio dell'Autorità in data 19 aprile 2023, ha disposto una proroga di 60 giorni dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni, di cui all'Allegato A alla delibera n. 437/22/CONS, successivamente prorogata in data 15 giugno 2023, ai sensi del medesimo art. 11;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con la delibera n. 312/22/CONS del 7 settembre 2022, notificata in data 8 settembre 2022, l'Autorità, nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta mediante il monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa sui servizi di media audiovisivi in ambito nazionale e, in particolare, dei notiziari nel periodo di svolgimento delle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022, rilevava che, nei notiziari Tg5, Tg4, Studio Aperto e TgCom24, nel periodo 21 agosto 2022 – 3 settembre 2022, emergevano elementi di criticità sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione dei seguenti soggetti politici. Pertanto, ordinava alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. di provvedere all'immediato riequilibrio dell'informazione nei predetti notiziari entro il 10 settembre 2022 ristabilendo così la parità di trattamento tra i soggetti politici secondo i criteri di cui all'art. 8 della delibera 299/22/CONS.

Con la successiva delibera n. 321/22/CONS l'Autorità riteneva opportuno estendere l'ambito temporale della verifica dell'effettiva ottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 312/22/CONS. Il rispetto da parte della società R.T.I. di quanto previsto dall'ordine recato dalla delibera n. 312/22/CONS, come integrata dalla delibera n.



321/22/CONS, richiedeva quindi che nei notiziari diffusi dalle testate Tg4, Studio Aperto, Tg5 e TgCom24 fosse assicurato entro il 17 settembre 2022 il riequilibrio degli spazi informativi al fine di assicurare il ripristino della parità di trattamento tra le diverse forze politiche in competizione.

L'esame dei dati di monitoraggio dei periodi 21 agosto – 3 settembre e 4 settembre – 17 settembre evidenziava il permanere di elementi di criticità, in termini di sottorappresentazioni e sovrarappresentazioni sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione dei seguenti soggetti politici in relazione al valore medio ottenuto tra il primo periodo di monitoraggio e il secondo valevole per il ripristino, evidenziando un non allineamento con i criteri di cui all'art. 8 del regolamento da parte delle testate Tg4, Tg5, Studio Aperto e TgCom24.

L'Autorità, pertanto, con atto n. 6/22/DSM del 30 settembre 2022, ha ritenuto non ottemperato l'ordine contenuto nella delibera n. 312/22/CONS e ha contestato alla società R.T.I. la violazione della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, evidenziando un non allineamento con i criteri di cui al citato art. 8 del regolamento da parte delle testate Tg4, Tg5, Studio Aperto e TgCom24:

- a) Nella testata Tg4 i soggetti politici Lega Salvini Premier e Movimento 5 Stelle, risultati sottorappresentati al monitoraggio del periodo 21 agosto – 3 settembre, sono risultati sottorappresentati anche nel periodo totale di valutazione del riequilibrio con un tempo di parola pari, rispettivamente, al 12,23% e al 17,15%. I soggetti politici Fratelli d'Italia, Impegno Civico - Centro Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione- Italia Viva e Italexit per l'Italia, risultati sovrarappresentati al monitoraggio del periodo 21 agosto – 3 settembre, sono risultati sovrarappresentati anche nel periodo totale di valutazione del riequilibrio con un tempo di parola pari, rispettivamente, al 7,68%, 5,11%, 3,87%, 5,26% e 0,88%. Il soggetto politico +Europa risultato sottorappresentato al monitoraggio del periodo 21 agosto – 3 settembre, è risultato sovrarappresentato nel periodo totale di valutazione del riequilibrio con un tempo di parola pari al 2,96% mentre il soggetto politico Forza Italia, sovrarappresentato nel periodo 21 agosto – 3 settembre, è risultato sottorappresentato nel periodo totale di valutazione del riequilibrio con un tempo di parola pari al 14,25%.
- b) Nella testata Tg5 i soggetti politici Fratelli d'Italia, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione - Italia Viva e Italexit, risultati sovrarappresentati al monitoraggio del periodo 21 agosto – 3 settembre, sono risultati sovrarappresentati anche nel periodo totale di valutazione del riequilibrio con un tempo di parola pari, rispettivamente, al 14,76%, 2,99%, 8,13% e 1,32%. I soggetti politici Noi Moderati e Movimento 5 Stelle, risultati sottorappresentati al monitoraggio del periodo 21 agosto – 3 settembre, sono risultati sottorappresentati anche nel periodo totale di valutazione del riequilibrio con un tempo di parola pari, rispettivamente, al 2,07% e 16,67%.
- c) Nella testata Studio Aperto i soggetti politici Fratelli d'Italia, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione - Italia Viva e Italexit, risultati sovrarappresentati al monitoraggio del periodo 21 agosto – 3 settembre, sono risultati sovrarappresentati anche nel periodo totale di valutazione del riequilibrio con un tempo di parola pari, rispettivamente, al 7,44%, 3,35%, 4,51% e 1,78%. Il soggetto politico Noi Moderati



risultato non rappresentato al monitoraggio del periodo 21 agosto – 3 settembre, è risultato sottorappresentato nel periodo totale di valutazione del riequilibrio con un tempo di parola pari allo 0,77%.

- d) Nella testata Tgcom24 i soggetti politici Lega Salvini Premier e Movimento 5 Stelle, risultati sottorappresentati al monitoraggio del periodo 21 agosto – 3 settembre, sono risultati sottorappresentati anche nel periodo totale di valutazione del riequilibrio con un tempo di parola, rispettivamente, pari al 14,09% e 16,28%. I soggetti politici Forza Italia, Fratelli d'Italia, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione - Italia Viva e Italexit, risultati sovrarappresentati al monitoraggio del periodo 21 agosto – 3 settembre, sono risultati sovrarappresentati anche nel periodo totale di valutazione del riequilibrio con un tempo di parola pari, rispettivamente, al 17,35%, 11,40%, 3,34%, 6,81% e 0,81%.

2. Deduzioni della società

La società R.T.I. S.p.a. con la memoria difensiva trasmessa con nota del 28 ottobre 2022 e nel corso dell'audizione ha rilevato, in merito ai fatti oggetto di contestazione, in sintesi quanto segue.

- La delibera n. 312/22/CONS *“riunisce, in un medesimo atto, una pluralità di provvedimenti e quindi di ordini rivolti a RTI. In particolare, la delibera, in base all'esame dei dati di monitoraggio individua: - 10 situazioni di “sovrarappresentazione” e “sottorappresentazione” di soggetti politici ad opera del Tg4; - 7 analoghe situazioni ad opera del Tg5; - 9 analoghe situazioni ad opera di Studio Aperto; - 7 analoghe situazioni ad opera del Tgcom24, per un totale di 33 situazioni in relazione alle quali è stato ordinato a R.T.I. di procedere ad un'immediata inversione di tendenza, corrispondente a 33 condotte diverse di segno alterno a seconda che la posizione di partenza fosse di sovra o sottorappresentazione”*.
- Pur affermando [...] che il concetto di equilibrio dell'informazione deve essere inteso nel senso per cui situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga, la delibera n. 312/22/CONS *“non dà corso a confronti tra tempi di parola o di notizia attribuiti a soggetti politici analoghi, in termini di attuale rappresentanza parlamentare [...], né in ragione di criteri di interesse pubblico delle dichiarazioni di ciascun esponente politico [...]*. La delibera sottintende, invece, l'esistenza di un valore esatto (x) del tempo da attribuire a ciascun soggetto politico, confronta con esso il tempo attribuito (t), ed individua all'esito del confronto, l'esistenza di situazioni di sovrarappresentazione o sottorappresentazione. I valori di x per ciascun soggetto politico, tuttavia non sono indicati in delibera”.
- La condotta imposta a RTI, per ciascuno dei 33 ordini *“può essere descritta come $x=t+A$, nei casi di sottorappresentazione, e di $x=t-A$, nel caso di sovrarappresentazione. Considerato che l'unico valore noto è quello di t , non conoscendo il valore di x , non è possibile determinare quello di A ”*.



- l'art. 8 della delibera n. 299/22/CONS fornisce soltanto criteri di massima e non certo un metodo che permetta di individuare con la necessaria certezza il valore di x , e quindi l'effettiva condotta da tenere, in ciascuno dei 33 casi oggetto della delibera n. 312/22/CONS, per dare ottemperanza a ciascuno dei 33 ordini”;
- La delibera 321/22/CONS accerta che *“R.T.I. non è rimasta inerte ma [...] ha posto in essere le uniche condotte dalla medesima ragionevolmente esigibili, vale a dire incrementare i tempi dei partiti sottorappresentati e diminuire i tempi dei partiti sovrarappresentati. [...]”*.
- La nota trasmessa ad R.T.I. in data 14 settembre 2022, con allegata tabella, precisa che il riequilibrio deve realizzarsi assicurando che la media dei valori nei due periodi considerati corrisponde al valore su cui dovrebbe attestarsi il tempo di parola e *“ha introdotto un’innovazione significativa rispetto alla delibera n. 321/22/CONS”* in quanto *“il valore di A, avrebbe dovuto nei tre giorni 15, 16 e 17 settembre, incrementarsi o ridursi in maniera notevolissima, con l’inevitabile risultato di ridurre quasi al silenzio i partiti prima “sovraesposti” lasciando la quasi totalità dello spazio a quelli prima sottoesposti. In sostanza uno squilibrio dovrebbe essere corretto non con un riequilibrio ma con uno squilibrio di segno opposto”*;
- La tabella allegata alla predetta nota, pur contenendo un raffronto tra i valori percentuali dei tempi di parola di cui alla delibera n. 312/22/CONS e quelli rilevati nella settimana 4 – 10 settembre, non indica i valori di tempo ottimale per ogni soggetto politico;
- R.T.I. ha posto in essere *“le uniche attività ragionevolmente esigibili, trovandosi all’oscuro del valore del tempo ottimale per ciascun partito”* e ha rispettato *“il generale principio dell’equilibrio informativo che impone, [...], di trattare situazioni analoghe in maniera analoga, garantendo equa rappresentazione di tutte le posizioni politiche”*; i dati devono essere esaminati *“alla luce dell’attualità della cronaca e dell’interesse pubblico di ciascuna notizia di carattere politico, salvaguardando i margini di autonomia editoriale”* e *“l’indicazione di un limite percentuale di tolleranza da applicare a valori soglia non noti [...] non risulta coerente con questo principio”*;
- Il dato complessivo relativo ai tempi di antenna consente di escludere la *“sovrarappresentazione”* di FdI che, al contrario, è il partito che ha goduto di tempi più ridotti, così come qualsiasi *“sottorappresentazione”* di Lega e M5S, i cui tempi sono del tutto in linea con quelli di Forza Italia e FdI.;
- Quanto ai programmi di approfondimento informativo, FdI è il partito con meno presenze totali (23), a fronte di 28 presenze del M5S e 33 della Lega. Il PD è il partito col maggior numero di presenze (40);
- La giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha ribadito che nei programmi di informazione la corretta applicazione della legge 28/2000 richiede un’analisi che non si limiti a dati di natura puramente quantitativa, ma si estenda ai contenuti dell’informazione offerta, allo scopo di verificare l’effettiva presenza di distorsioni informative.



3. Valutazioni dell'Autorità

In relazione a quanto sostenuto dalla società nelle memorie difensive nonché nel corso dell'audizione e nella documentazione integrativa, si rileva quanto segue.

Secondo quanto previsto dall'art. 7 della delibera n. 299/22/CONS, nel periodo di vigenza della delibera stessa i notiziari e tutti gli altri programmi a contenuto informativo devono conformarsi con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, assicurando in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento ed osservando ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. A tal fine l'art. 8 della citata delibera prevede che i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente eventuali disparità di trattamento verificatisi nella settimana precedente.

I telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo e sono tenuti, a norma dell'art. 7 della delibera n. 299/22/CONS, a garantire la completezza dell'informazione e l'esposizione della pluralità dei punti di vista. Viene a riguardo in rilievo la possibilità di una più agevole gestione dei tempi da attribuire ai soggetti politici nelle diverse edizioni definite dalle redazioni, e la conseguente maggiore oggettività dei dati rilevati per tali contenuti informativi. L'Autorità, con la citata delibera, ha individuato nel tempo di parola l'indicatore più puntuale della parità di trattamento, considerando criterio sussidiario, ai fini delle decisioni da assumere sui casi di inadempimento, il tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico, in ragione della relativa neutralità di tale indicatore, costituito dal tempo dedicato al soggetto politico attraverso la presentazione giornalistica. Il tempo di notizia, infatti, può non corrispondere ad una valutazione positiva dell'operato di quel soggetto politico, in ragione di fatti di cronaca e pertanto non può essere valutato solo in positivo, come il tempo di parola. Di conseguenza, anche il tempo di antenna, costituito dalla somma del tempo di parola e del tempo di notizia, assume rilievo sussidiario. La valutazione effettuata, pertanto, appare coerente rispetto a quanto declinato nel regolamento approvato con delibera n. 299/22/CONS circa l'ordine di rilevanza delle diverse tipologie di tempo oggetto di monitoraggio.

Il rispetto da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. di quanto previsto dall'ordine recato dalla delibera n. 312/22/CONS, come integrata dalla delibera n. 321/22/CONS, richiedeva che nei notiziari diffusi dalle testate Tg4, Studio Aperto, Tg5 e TgCom24 fosse assicurato il riequilibrio degli spazi informativi entro il 17 settembre 2022 al fine di assicurare il ripristino della parità di trattamento tra le diverse forze politiche in competizione e garantire il più rigoroso rispetto dei criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'informazione.



Dall'esame dei dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia s.r.l. relativi al tempo di parola fruito da ciascun soggetto politico nei notiziari delle summenzionate testate, nei periodi 21 agosto – 3 settembre e 4 settembre – 17 settembre, è emerso che le testate in questione non hanno realizzato il riequilibrio cui l'ordine contenuto nella delibera n. 312/22/CONS era preordinato in quanto, per quel che concerne i notiziari, i dati hanno evidenziato il perdurare di sottorappresentazioni e/o sovrarappresentazioni.

In particolare, con riferimento a quanto affermato da R.T.I. in merito all' *"impossibilità di conoscere il valore x del tempo ottimale prefissato dall'Autorità in riferimento a ciascun soggetto politico"* si evidenzia che l'articolo 8, comma 4, della delibera n. 299/22/CONS prevede che l'Autorità valuti il rispetto dei principi a tutela del pluralismo attraverso la verifica del tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata tenendo conto del *"numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, nonché del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento presso il Parlamento europeo o presso il Parlamento nazionale, e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in considerazione del numero complessivo di circoscrizioni in cui il soggetto politico ha presentato candidature"*.

Per quanto attiene al numero di voti e al numero di seggi, una valorizzazione paritaria non può che tener conto della perfetta proporzione tra i due criteri. Il numero di circoscrizioni in cui i soggetti politici hanno presentato candidature risulta pari a 27 per tutte le liste già dotate di rappresentanza parlamentare. Pertanto, per tali forze politiche, il criterio non appare suscettibile di determinare scostamenti tra le proporzioni individuate con le prime due variabili.

Orbene, il criterio dell'attualità politica, che tiene conto della libertà editoriale delle singole testate in relazione all'esercizio del diritto di cronaca sui fatti di attualità, non risulta esattamente quantificabile, proprio in ragione del suo carattere mutevole. Tuttavia, è apparso ragionevole considerare un congruo margine di scostamento, pari mediamente al 20% in eccesso o in difetto, tra il tempo di parola ottimale fruibile da parte dei soggetti politici sulla base dei richiamati criteri e il tempo effettivamente concesso dalle singole testate editoriali, al fine di consentire alle stesse di garantire la parità di trattamento dei soggetti politici all'interno della agenda di notizie della settimana. Il margine di scostamento citato è suscettibile di variazioni proprio in ragione di specifiche ed oggettive esigenze editoriali.

Pertanto, a fronte della richiesta di precisazioni, formulata dalla società R.T.I. con nota del 9 settembre 2022, ns. prot. 0260569, l'Autorità ha ritenuto, in un'ottica di collaborazione con i soggetti destinatari dell'ordine, di fornire un criterio guida per agevolare l'adempimento della testata in ordine al riequilibrio. Tale criterio costituisce solo un ausilio per le Società al fine di consentire una modalità utile a conseguire il risultato perseguito dalla norma e non dispone un rigido calcolo matematico impiegato per valutare l'ottemperanza, bensì una linea direttrice per guidare la condotta delle testate.



In linea con le pronunce della Corte Costituzionale in materia di pluralismo dell'informazione, distinto in "interno" ed "esterno", l'orientamento consolidato dell'Autorità stabilisce che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione si conformi al criterio della parità di trattamento. In tale contesto parità di trattamento non equivale - come nella comunicazione politica - ad un aritmetico *"equal time"*, ma va inteso nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, con le stesse opportunità e *"chances"* *"al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica"*.

Va inoltre rilevato che l'Autorità, al fine di poter avere evidenza dei dati da riequilibrare, ha trasmesso alla società R.T.I., con nota ns. prot. 0265039 del 14 settembre 2022, una tabella contenente i tempi di parola dei soggetti politici rilevati nel periodo oggetto dell'ordine recato dalla delibera n. 312/22/CONS (21 agosto-3 settembre), nel quale sono indicati gli scostamenti, in eccesso (segnati in arancione) o in difetto (segnati in celeste), e i dati rilevati nella settimana 4-10 settembre.

L'Autorità, con la medesima nota, aveva evidenziato che il riequilibrio doveva essere realizzato assicurando che la media dei valori fruiti nei due periodi considerati (21 agosto-3 settembre e 4 settembre-17 settembre) corrispondesse al valore su cui avrebbe dovuto attestarsi il tempo di parola, in base ai criteri fissati con la delibera n. 299/22/CONS, o comunque all'interno del margine di scostamento, pari mediamente al 20% in eccesso o in difetto, tra il tempo di parola ottimale fruibile da parte di ciascun soggetto politico sulla base dei richiamati criteri e il tempo effettivamente concesso dalle singole testate editoriali.

Nel periodo sopra indicato, l'Autorità ha trasmesso ogni settimana alla società R.T.I. i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata al fine di consentirle di operare tempestivamente, e comunque entro la settimana in corso, il riequilibrio.

L'ottemperanza all'ordine avrebbe quindi dovuto consistere nella cessazione immediata della condotta non conforme alla disposizione recata dall'articolo 8 della delibera n. 299/22/CONS e nel completo ripristino dell'equilibrio dell'informazione nei notiziari diffusi dalle testate Tg4, Studio Aperto, Tg5 e TgCom24.

La società R.T.I. S.p.A. non ha quindi pienamente assicurato nei notiziari diffusi dalle testate Tg4, Studio Aperto, Tg5 e TgCom24, entro il predetto termine, la corretta applicazione dei principi di parità di trattamento tra soggetti politici e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, alla luce dei criteri ermeneutici ed applicativi declinati nell'art. 8 della delibera n. 299/22/CONS.

Tale condotta determina l'inottemperanza da parte della società R.T.I. all'ordine impartito con la citata delibera n. 312/22/CONS, come integrata dalla delibera n. 321/22/CONS, considerando che la rappresentazione da parte della società di ulteriori rilevazioni della presenza dei soggetti politici relative ai tempi di antenna nei notiziari e



delle presenze negli approfondimenti informativi può essere oggetto di valutazione, quale parametro oggettivo, nella declinazione della gravità della violazione per effetto dell'art. 11 della legge n. 689/1981;

CONSIDERATO che la rilevanza numerica in termini assoluti dello spazio che doveva essere riconosciuto alle nuove liste presentate in ambiti territoriali tali da superare il quarto degli elettori, secondo i criteri previsti dal citato art. 8 della delibera n. 299/22/CONS, non ha reso possibile il completo riequilibrio di tali liste, come evidenziato nella memoria difensiva;

RITENUTO pertanto, in parziale accoglimento delle giustificazioni addotte dalla società R.T.I. con riferimento alle predette liste, di non considerare le sottorappresentazioni o sovrarappresentazioni delle liste con bassa rilevanza numerica in termini assoluti quali condotte rilevanti ai fini dell'inottemperanza all'ordine di cui alla delibera 312/22/CONS come integrata dalla delibera n. 321/22/CONS;

CONSIDERATO che la società R.T.I. S.p.a., nonostante che le iniziative assunte per riequilibrare gli spazi informativi entro il termine del 17 settembre 2022, risulta aver ottemperato solo parzialmente all'ordine impartito con la delibera n. 312/22/CONS, come integrata dalla delibera n. 321/22/CONS, poiché non ha posto in essere il riequilibrio con le modalità e i tempi disposti dalle disposizioni attuative della legge n. 28/2000 riferite nel caso di specie ai tempi fruiti dai soggetti politici nei telegiornali;

RITENUTA, pertanto, sussistente la violazione da parte della società R.T.I. S.p.a dell'ordine contenuto nella delibera n. 312/22/CONS, come integrata dalla delibera n. 321/22/CONS;

RILEVATA, per l'effetto, la violazione, dell'art. 1, comma 31 della legge n. 249/1997;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) a euro 258.228,45 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/45), ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) per ciascuna testata (Tg4, Tg5, Studio Aperto e Tgcom24) e che in tale commisurazione rilevano i seguenti criteri previsti dall'art. 11 della legge n. 689/1981;

A. Gravità della violazione

La gravità del comportamento posto in essere dalla società R.T.I. S.p.a., pur tenendo conto della rilevanza costituzionale del bene giuridico protetto dalle disposizioni violate, deve ritenersi di lieve entità. Le presenze dei soggetti politici nei



programmi di approfondimento informativo, di cui all'articolo 8, comma 5 del regolamento approvato con delibera n. 299/22/CONS, valutate unitamente ai tempi di antenna rilevati nei notiziari, considerati in via accessoria, danno conto di una più equa rappresentazione dei soggetti politici che riduce lo squilibrio dei tempi di parola registrato nei notiziari. In tal modo si può ritenere in parte attenuato il rischio di un *“improprio condizionamento nella formazione della volontà degli elettori”*.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società ha posto in essere un comportamento volto all'attenuazione delle conseguenze delle violazioni in quanto ha avviato il riequilibrio dei tempi di parola a seguito dell'ordine impartito con la delibera n. 312/22/CONS senza tuttavia ripristinare tutte le sottorappresentazioni e sovrarappresentazioni indicate nell'ordine di riequilibrio.

C. Personalità dell'agente

La società R.T.I. S.p.a. per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi media audiovisivi in ambito nazionale, è dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati *“Telemaco”* del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2021, da cui risulta un bilancio con ricavi pari a € 1.455.487.169 (perdita € 61.472.344) (voce *“Ricavi da vendite e prestazioni”* del conto economico).

UDITA la relazione del Presidente;

ACCERTA

che la società R.T.I. S.p.A. ha violato l'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997 per non aver ottemperato all'ordine di cui alla delibera n. 312/22/CONS, come integrata dalla delibera n. 321/22/CONS;

ORDINA

alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. , codice fiscale 06921720154, con sede legale in Roma, Largo del Nazareno 8, di pagare la sanzione amministrativa di euro 41.316,56 (quarantunomilatrecentosedici/56), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per non aver ottemperato l'ordine di cui alla delibera n.

312/22/CONS, come integrata dalla delibera n. 321/22/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 31 della legge n. 249/97.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 216/23/CONS”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della citata legge, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata a quest’Autorità tramite PEC all’indirizzo agcom@cert.agcom.it copia della quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 216/23/CONS”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 27 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba